

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 195 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
 1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222.
 2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.
 3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
 4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'art. 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.
- l'art. 222 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone:
 1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.
 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210.
- l'art. 14, comma 3, del D.L. 7 maggio 1980 n. 153, convertito con modificazioni nella Legge 7 luglio 1980 n. 299, così recita:
 1. Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo.
- in relazione all'art. 10 della Convenzione per il servizio di tesoreria, affidato alla CARICHIETI spa, per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2012, il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, con l'applicazione del tasso debitore TUR-BCE aumentato dello 0,30 per cento;

RILEVATO CHE la Corte dei Conti, con sentenza n. 34 emessa dalla 1° Sezione in data 13 marzo 1995, ha così deciso:

"Non costituisce danno erariale e non comporta responsabilità amministrativa degli amministratori di un ente l'utilizzo temporaneo in termini di cassa di una entrata a destinazione vincolata e il mancato temporaneo versamento della somma in apposito conto vincolato, specie se l'operazione è volta ad evitare un maggiore aggravio di interessi passivi, ove si fosse ricorso ad una anticipazione del Tesoriere lasciando bloccati gli introiti sul conto vincolato."

DATO ATTO che:

l'Ente non versa in stato di dissesto finanziario;
nel penultimo anno precedente (consuntivo 2008), con riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

-Titolo I: Entrate tributarie.....	€ 352.848,30
-Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.....	€ 337.862,36
-Titolo III: Entrate extratributarie.....	€ 328.838,79
Totale	€ 1.019.549,45

RITENUTO, in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ricorrere in primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, secondo la disciplina dell'art. 195 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art. 222 dello stesso decreto;

VISTI:

il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2008, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 18.07.2009, esecutiva ai sensi di legge;

la vigente Convenzione per il servizio di tesoreria;

il vigente Regolamento di contabilità;

lo Statuto dell'Ente;

CON voti unanimi,

D E L I B E R A

1.DI UTILIZZARE, nel corso dell'esercizio finanziario 2010, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore a € 254.887,36 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, secondo la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

2.DI VINCOLARE una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria in essere con il tesoriere;

3.DI RICOSTITUIRE, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, la consistenza delle somme vincolate che verranno utilizzate per il pagamento di spese correnti;

4.DI NOTIFICARE copia del presente atto alla CARICHIETI spa, nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

5.DI DICHIARARE, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO
(Dr. Domenico Acconcia)